

## La tutela della privacy Il quadro normativo italiano

### 1.1. La cosiddetta "legge sulla privacy"

La più importante legge italiana in materia di "privacy" è la l. 31 dicembre 1996, n. 675, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al **trattamento** dei dati personali" [Legge num. 6751], più nota come "legge sulla privacy", la quale attua la direttiva comunitaria 95/46/CE del 24 ottobre 1995 "relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati" [Direttiva 95/46/CE2]. È bene chiarire subito che la l. 675/96 - come meglio si vedrà esaminando le definizioni di **dato personale** e di trattamento già richiamate nel titolo - non disciplina soltanto la "privacy", cioè i dati riservati, ma piuttosto il trattamento dei dati personali, cioè la circolazione delle informazioni, siano esse riservate o meno. La l. 675/96 costituisce l'adempimento di altri obblighi internazionali da parte dell'Italia, fra i quali quelli derivanti dall'Accordo di Schengen e quelli derivanti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla "Protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale", adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

1 Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997. 2 Pubblicata in G.U.C.E. n. L 281/31 del 23 novembre 1995.

### 1.2. Le disposizioni successive

La l. 675/96 è stata integrata e modificata da molte altre disposizioni normative, cosicché è in corso di predisposizione un Testo Unico sulla "privacy". Fra le più importanti disposizioni normative che hanno integrato la l. 675/96, si ricordano: il d. lgs. 9 maggio 1997, n. 123 che ha introdotto la possibilità del consenso in forma orale; il d. lgs. 28 luglio 1997, n. 255 concernente l'esonero e le semplificazioni delle notificazioni; il d. lgs. 11 maggio 1999, n. 135, sulle disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici; il d. lgs. 30 luglio 1999, n. 281 sul trattamento dei dati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica; il d. lgs. 30 luglio 1999, n. 282, sul trattamento dei dati per garantire la riservatezza in ambito sanitario; il d.p.r. 31 marzo 1998, n. 501, sul funzionamento dell'ufficio del Garante che reca anche norme che disciplinano l'accesso ai dati personali; il d. lgs. 13 maggio 1998, n. 171, recante disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni; il d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318, sull'individuazione delle **misure minime di sicurezza**; il d. lgs. 28 dicembre 2001, n. 467, disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali. A ciò si aggiungano le autorizzazioni generali in materia di trattamento dei **dati sensibili**. Tutte le norme citate, nonché il testo consolidato della l. 675/96 possono essere reperiti nel sito ufficiale del Garante per il trattamento dei dati personali:  
<http://www.garanteprivacy.it>.

### Ambito di applicazione

La l. 675/96 prevede che le disposizioni in essa contenute siano applicabili al **trattamento** di dati personali, come di seguito definito, da chiunque effettuato nel territorio dello Stato. La legge si applica, dunque, al trattamento di dati svolto con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, al trattamento effettuato in Italia di dati detenuti in Italia o all'estero, alle banche di dati pubbliche e alle banche di dati private. Non rientra nel campo di applicazione della legge, se non limitatamente, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche a fini esclusivamente personali, sempre che i dati non siano destinati alla **comunicazione** sistematica o alla **diffusione**. È il caso, ad esempio, della rubrica personale, della quale non deve essere notificata la costituzione, ma che deve essere custodita conformemente alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, come dispone l'art. 3 della l. 675/96 [Art. 3]. È prevista,

inoltre, l'esclusione di particolari trattamenti dall'ambito di applicazione della legge, come, ad esempio, del trattamento dei dati coperti da segreto di Stato o del trattamento dei dati effettuato dagli uffici giudiziari.

## Definizioni

La legge fornisce alcune definizioni, indispensabili alla comprensione dell'articolato, contenute nell'art. 1 [Art. 1].

### 3.1. I dati

Una "banca di dati" è "qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il **trattamento**". Una banca di dati può essere unica, quindi, anche se articolata in più sedi. È amplissima la definizione di "**dato personale**" che designa "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Il dato personale è, quindi, qualunque informazione riferibile a qualunque soggetto. Il dato personale non è necessariamente un dato riservato. Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione della legge i "**dati anonimi**". È definito "dato anonimo" "il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato a un **interessato** identificato o identificabile". Si tratta del dato privo di nome e cognome, ma anche privo di ogni riferimento indiretto al soggetto cui si riferisce: privo, ad esempio di riferimento ad un codice o ad un numero identificativo, quale il numero d'ordine nel registro.

### 3.2. Le operazioni sui dati

La "legge sulla privacy" si applica indifferentemente al trattamento di dati con mezzi informatici e al trattamento di dati effettuato con altri mezzi, ad esempio cartacei. Riguarda, dunque, i dati in rete così come i dati contenuti negli archivi o nei registri cartacei. Il "trattamento" dei dati consiste in "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la **comunicazione**, la **diffusione**, la cancellazione e la distruzione di dati". La definizione di trattamento comprende, in sostanza, qualunque operazione effettuata, con o senza mezzi automatizzati, sui dati. La legge italiana disciplina specificamente, nell'ambito del trattamento dei dati, la comunicazione e la diffusione dei dati. Per "comunicazione" si intende "il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione": è il caso di un'informazione resa, per esempio, dall'insegnante ad un genitore. Per "diffusione" si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione": è il caso, ad esempio, della pubblicazione dei risultati degli scrutini mediante affissione in bacheca [Pubblicazione dei risultati degli scrutini] [Pubblicazione esiti scrutini non viola la privacy ], oppure della pubblicazione di informazioni su Internet, nel sito dell'istituto scolastico.

## Dati sensibili

La legge in esame, in linea con le disposizioni dalla direttiva comunitaria, ha previsto regole particolari in relazione ai cosiddetti "**dati sensibili**" cioè ai "dati che riguardano più da vicino la personalità etico-sociale dell'individuo e le sue caratteristiche psico-sanitarie", secondo la definizione contenuta nella Relazione al disegno di legge. Sono definiti "dati sensibili" "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione

a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" [Dati sensibili]. Il trattamento illecito di questi dati è potenzialmente idoneo a recare un più grave pregiudizio alla persona alla quale i dati si riferiscono. Il **trattamento** dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. Una particolare disciplina è prevista per i dati inerenti alla salute.

L'organizzazione

La l. 675/96 ha un forte impatto organizzativo e individua tre figure: **titolare, responsabile e incaricato**.

### 5.1. Il titolare

Il titolare è "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del **trattamento** di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza", come dispone l'art.1 [Art. 1]. Si tratta del soggetto che assume le decisioni sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati. Titolare del trattamento è l'istituto scolastico e la titolarità è esercitata dal dirigente scolastico. Con riguardo all'esercizio della titolarità si ricorda il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali [Privacy: chi sono i titolari e i responsabili del trattamento dei dati nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche].

### 5.2. Il responsabile/i responsabili

La legge introduce un'altra figura di notevole rilievo, costituita dal responsabile del trattamento. Il responsabile è "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali", come dispone l'art.1 [Art. 1]. La designazione di un responsabile è facoltativa e non esonera da responsabilità il titolare, il quale ha comunque l'obbligo di impartirgli precise istruzioni e di vigilare sull'attuazione di queste. Il responsabile deve essere un soggetto che fornisce, per esperienza, capacità e affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza [Art. 1]. I compiti del responsabile devono essere analiticamente previsti per iscritto e variano di caso in caso. Il responsabile del trattamento dei dati personali non può che essere espressamente designato: ad esempio, non potrà considerarsi responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi della l. 675/96, senza un atto formale di designazione o di nomina, in cui siano per iscritto elencati i suoi nuovi compiti, il responsabile del sistema informativo di un ente. È bene ricordare che le decisioni strategiche restano di competenza del titolare, anche se viene nominato un responsabile. Nella scuola possono essere nominati dei responsabili interni: uno o più docenti, tecnici, responsabili di laboratorio, ecc. Ma è opportuno che siano nominati anche dei responsabili esterni se i dati sono trattati da altri soggetti: per esempio, in caso di contratto di outsourcing.

### 5.3. Gli incaricati

Mentre il titolare e il responsabile possono essere anche persone giuridiche, la terza figura individuata dalla legge, cioè l'incaricato del trattamento dei dati, che è la persona incaricata di compiere le operazioni dal titolare del trattamento, è una persona fisica [Incaricato del trattamento dei dati]. Negli istituti scolastici dovrebbero essere nominati incaricati di trattamento tutti i soggetti che trattano dati personali: per esempio, tutti i docenti e il personale amministrativo.

Presupposto di legittimità del trattamento dei dati

Il presupposto di legittimità del **trattamento** dei dati è diverso a seconda che il trattamento sia effettuato da soggetti privati o da soggetti pubblici.

### 6.1. Trattamento effettuato da una scuola privata

Se il trattamento è effettuato da un soggetto privato, la legge richiede che sia espresso il consenso da parte del soggetto al quale i dati si riferiscono: il trattamento nonché la **comunicazione** e la **diffusione** dei dati, da parte di soggetti privati e da parte di enti pubblici economici, sono consentiti solo previo il consenso dell'**interessato**, che deve essere documentato per iscritto, o quando ricorrano alcune circostanze equipollenti al consenso, elencate dall'art. 12 della l. 675/96 [Art. 12].

### 6.2. Trattamento effettuato da una scuola pubblica

Se il trattamento è effettuato da un soggetto pubblico, l'ente **titolare** del trattamento dei dati personali non deve richiedere il consenso. Il trattamento è lecito soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'ente, nei limiti previsti da leggi e regolamenti. Dunque regole differenti si applicano al trattamento dei dati personali effettuato da parte di una scuola pubblica e di una scuola privata: in particolare, l'istituto scolastico pubblico non è tenuto a richiedere il consenso dello studente per il trattamento dei suoi dati personali.

La comunicazione e la diffusione dei dati

In relazione alla **comunicazione** e alla **diffusione** dei dati, rispettivamente definite, come si ricorderà, dalla legge, "il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'**interessato**, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" [Comunicazione e diffusione a soggetti determinati] e "il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" [Comunicazione e diffusione a soggetti indeterminati], occorre distinguere il caso in cui la comunicazione e la diffusione siano effettuate da un soggetto pubblico e il caso in cui siano effettuate da un soggetto privato. L'art. 20 [Art. 20] dispone che per la comunicazione e la diffusione effettuate da parte di soggetti privati o di enti pubblici economici è necessario il consenso espresso dell'interessato, oppure il ricorrere di circostanze equipollenti al consenso. Invece, l'art. 27 [Art. 27] dispone che la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici ad altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, devono essere previste da norme di legge o di regolamento, o risultare necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Se la comunicazione e la diffusione di dati non sono previste da normativa specifica, le amministrazioni devono darne comunicazione al Garante, il quale può vietarle. La comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o enti pubblici economici sono consentite solo se previste da disposizioni di legge o di regolamento. In quest'ultimo caso, i soggetti pubblici non possono genericamente richiamarsi allo "svolgimento delle funzioni istituzionali" ed è necessario che la comunicazione e la diffusione di dati a soggetti privati siano effettuate attraverso regole espresse e precostituite. Di conseguenza, le amministrazioni pubbliche non possono in mancanza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, comunicare e diffondere dati a soggetti privati, diversi dal soggetto al quale i dati si riferiscono.

Alcuni casi di comunicazione di dati scolastici

#### a) Comunicazione di dati per l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale

La comunicazione dei dati concernenti gli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e di altri dati personali non sensibili né attinenti a provvedimenti giudiziari, è stata disciplinata dall'art. 17 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 281 che ha inserito l'art. 330 bis nel d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 [Art. 330 bis]. Ivi si dispone che le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria possono comunicare e diffondere i dati sopra menzionati, su richiesta degli interessati, cioè degli studenti, anche a privati e per via telematica, e con la finalità di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale. La scuola che voglia quindi comunicare alle imprese interessate i dati degli studenti per agevolare il loro inserimento nel modo del lavoro ne deve acquisire il consenso. Se i dati riguardano studenti già diplomati, per i quali tale consenso non può essere acquisito prontamente, i dati possono essere comunicati o diffusi decorsi trenta giorni dalla notizia che le scuole e gli istituti scolastici, ovvero il Ministero rendono nota mediante annunci al pubblico [Diplomati e mondo del lavoro]. [Art. 17]. Il nuovo art. 330 bis ha trovato applicazione anche nel caso di una richiesta presentata ad una scuola da un docente universitario degli elenchi dei diplomati degli anni 1971/72 e 1972/73 per l'effettuazione di una ricerca. Sulla questione specifica si è pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali [Istituto tecnico industriale statale 'Tullio Buzzi' - Parere relativo alla divulgazione di dati personali relativi a diplomati - 1 febbraio 2000]

#### **b) Comunicazione di dati per la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico**

Va inoltre ricordato che la comunicazione di dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, a docenti, a tecnici, ecc. può essere effettuata dalle pubbliche amministrazioni al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, come dispone l'art. 6, quarto comma del d. lgs. 204/1998 [Art. 6]. Ivi si dispone che "al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 e 24 della predetta legge. I dati di cui al presente comma non costituiscono documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli dal 22 al 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I predetti dati possono essere successivamente trattati per le sole finalità in base alle quali sono comunicati o diffusi".

#### **c) Pubblicazione dei dati degli esiti degli scrutini**

Il Garante ha avuto modo di precisare, in risposta ai quesiti posti da alcuni presidi che la pubblicazione degli esiti degli scrutini non costituisce in alcun modo violazione della normativa a tutela della privacy [Pubblicazione dei risultati degli scrutini] [Pubblicazione esiti scrutini non viola la privacy].

#### **d) Altri casi**

La comunicazione e la diffusione dei dati, da chiunque effettuate, sono comunque permesse nei casi in cui esse siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi o quando siano necessarie per finalità di difesa dello Stato, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati [Comunicazione e diffusione dei dati per finalità di ricerca scientifica o di statistica].

I diritti dell'interessato

### **8.1. L'informativa**

La legge stabilisce nell' art. 10 [Art. 10] il diritto dell'**interessato** (nel caso specifico, dello studente) di essere informato. Per potere validamente prestare il proprio consenso, qualora il consenso sia richiesto, e, in generale, per potere esercitare il controllo, l'interessato deve disporre di alcune informazioni precisate nell'articolato e cioè di informazioni concernenti:

- ┆ le finalità e le modalità del **trattamento** cui sono destinati i dati;
- ┆ la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- ┆ le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- ┆ i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di **diffusione** dei dati medesimi;
- ┆ i diritti che gli sono riconosciuti dalla legge;
- ┆ le finalità e le modalità del trattamento;
- ┆ il **titolare** e il **responsabile** del trattamento dei dati.

Giova precisare che l'interessato deve essere informato, secondo quanto precisato dall'art. 10, anche nel caso in cui il suo consenso non sia richiesto: ad esempio, qualora i dati siano raccolti da un soggetto pubblico. Le informazioni devono essere fornite all'interessato per iscritto, al più tardi al momento della prima **comunicazione** dei dati.

## 8.2. Il diritto di accesso e di rettifica

I diritti di accesso e di rettifica della persona interessata sono dettagliatamente disciplinati nell'art. 13 [Art. 13] e si articolano nel diritto dell'interessato di conoscere, mediante accesso gratuito al registro dei trattamenti, tenuto dal Garante, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo e nel diritto di ricevere le informazioni essenziali sul titolare e sul responsabile del trattamento dei dati, nonché sulle finalità e le modalità del trattamento. Nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento sono riconosciuti all'interessato i seguenti diritti:

- ┆ il diritto di ottenere, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, informazioni sui dati e sulla logica del trattamento, nonché di ottenere la comunicazione dei dati;
- ┆ il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ┆ il diritto di rettifica, cioè di integrare, aggiornare e rettificare i dati;
- ┆ il diritto di ottenere l'attestazione che le operazioni di cancellazione e di rettifica siano state portate a conoscenza dei terzi;
- ┆ il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Le scuole, come tutti i soggetti titolari di trattamenti di dati personali, devono consentire all'interessato, cioè allo studente, di esercitare i diritti che la legge gli riconosce , anche predisponendo un'organizzazione adeguata.

### 8.2.1. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

In generale, il titolare del trattamento dei dati può richiedere all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, soltanto un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per l'esercizio dei diritti menzionati, come dispone l'art. 17 del d.p.r. 31 marzo 1998, n. 501 [Art. 17]. I diritti sopra elencati possono essere esercitati anche da persone fisiche diverse dall'interessato o da associazioni. In relazione ai dati personali concernenti persone decedute, i suddetti



diritti possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Le modalità di esercizio dei diritti sopra elencati sono stabilite dettagliatamente dal d.p.r. 501/98 [D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501], sul funzionamento dell'ufficio del Garante che reca anche norme che disciplinano l'accesso ai dati personali. In particolare, si dispone che l'interessato deve provare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento.

Gli obblighi del titolare: la notificazione

Chi costituisce una banca di dati o intende procedere al **trattamento** di dati personali o cessa il trattamento dei dati è tenuto a darne notificazione al Garante [Notificazione]. Così la scuola e per essa il dirigente scolastico. La notificazione deve contenere alcuni elementi informativi previsti dalla legge e ogni variazione relativa al contenuto della notificazione comporta l'aggiornamento di quest'ultima. L'omessa o incompleta notificazione è sanzionata penalmente [Sanzione] .

(segue) Gli obblighi del titolare: la qualità dei dati

Come dispone l'art. 9 [Art. 9], i dati personali oggetto di **trattamento** devono essere:

- ┆ trattati lealmente e lecitamente;
- ┆ raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali scopi;
- ┆ esatti e, se necessario, aggiornati;
- ┆ pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- ┆ conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'**interessato** per un periodo di tempo non superiore a quello necessari o per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

L'art. 9 della l. 675/96 è stato richiamato dal Garante con riferimento alla conservazione dei dati contenuti nei temi scolastici [ I temi in classe non violano la privacy ]. In caso di violazione delle modalità di raccolta o dei requisiti dei dati personali, sopra elencati, la legge consente all'interessato che, in conseguenza di ciò, abbia subito un danno, di richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale [Risarcimento].

La sicurezza

### 11.1. Le misure di sicurezza

La legge sulla "Tutela delle persone rispetto al **trattamento** dei dati personali", presenta un profilo di particolare interesse: quello della sicurezza informatica [**Approfondimento sulla sicurezza**]. I rischi individuati dalla legge sono costituiti dai rischi:

- ┆ di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati;
- ┆ di accesso non autorizzato;
- ┆ di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'art. 15 [Art. 15] dispone che i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi sopra elencati. La l. 675/96 non detta misure di carattere tecnico, rinviando la definizione in concreto delle **misure minime di sicurezza** da adottare in via preventiva ad un regolamento, attualmente costituito dal d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318 [D.P.R. 28

luglio 1999, n. 318]. La mancata adozione delle misure minime di sicurezza configura il reato di omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati, introdotto dall'art. 36 della l. 675/96 [Art. 36]. La norma ha come potenziali destinatari non solo il **titolare** del trattamento, ma anche il **responsabile**, nel caso in cui questi fosse responsabile per la sicurezza.

### 11.2. Le misure minime di sicurezza

Le misure minime sono dettate dal d.p.r. 318/99 [D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318]. Esse sono distinte in trattamento informatizzato dei dati mediante il trattamento non automatizzato dei dati personali. Nel caso di trattamento informatizzato dei dati personali si distinguono inoltre a seconda che:

- | gli elaboratori non siano accessibili da altri elaboratori o terminali;
- | gli elaboratori siano accessibili attraverso reti non disponibili al pubblico;
- | gli elaboratori siano accessibili attraverso reti disponibili al pubblico;
- | gli elaboratori siano accessibili in rete per fini esclusivamente personali.

In estrema sintesi, le misure minime di sicurezza sono costituite da:

- | l'adozione di password [**Approfondimento sulla sicurezza**]
- | l'individuazione dei soggetti preposti alla gestione delle password

Se il trattamento è effettuato mediante elaboratori accessibili attraverso reti, a queste misure si aggiungono:

- | l'adozione di un codice identificativo personale per ogni utente
- | l'adozione di programmi antivirus [**Approfondimento su virus e antivirus**]

Si precisa inoltre che lo stesso codice non può essere assegnato a persone diverse e che deve essere prevista la disattivazione del codice in caso di perdita della qualità del soggetto o di mancato utilizzo. Se il trattamento ha ad oggetto **dati sensibili** o dati giudiziari ed è effettuato mediante elaboratori accessibili attraverso reti disponibili al pubblico, occorre anche predisporre annualmente un documento programmatico sulla sicurezza per definire:

- | la protezione dei locali e procedure per l'accesso
- | i criteri per assicurare l'integrità dei dati
- | i criteri per assicurare la sicurezza delle trasmissioni
- | l'elaborazione di un piano di formazione

### 11.3. Responsabilità civile

L'adozione delle misure minime di sicurezza consente di evitare la responsabilità penale, ma non è sufficiente per evitare la **responsabilità civile**. L'art. 18 prevede una particolare ipotesi di responsabilità civile, attribuendo estremo rilievo alle conoscenze tecniche del settore. La legge dispone, infatti che "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali, è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del Codice civile". L'art. 18 della legge introduce il regime di responsabilità oggettiva per il danno cagionato per effetto del trattamento dei dati personali. Ciò comporta che il titolare del trattamento dei dati, a cui sia richiesto il risarcimento del danno, per liberarsi debba fornire l'assai difficile prova "di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno", quale che sia il costo delle misure di sicurezza. Ai fini penalistici, perché non si configuri il reato di omessa adozione di



misure necessarie alla sicurezza dei dati, il titolare del trattamento dei dati deve adottare le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, commi 2 e 3, cui fa espresso riferimento l'art. 36 della legge, che introduce il reato citato [Art. 15]. Ai fini civilistici, per liberarsi da responsabilità, non sarebbe sufficiente neanche l'adozione delle misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi. Infatti, ai sensi dell'art. 18, per liberarsi da responsabilità civile, il titolare del trattamento dei dati deve fornire la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Di conseguenza, il criterio di valutazione dell'idoneità delle misure adottate sarebbe costituito dallo stato dell'arte.

#### Adempimenti essenziali

Senza alcuna pretesa di esaustività, si indicano di seguito alcuni adempimenti essenziali:

- | nominare uno o più responsabili;
- | nominare gli incaricati;
- | fare il censimento dei trattamenti nell'organizzazione per potere effettuare le notificazioni;
- | emanare un regolamento sul **trattamento**, la **comunicazione** e la **diffusione** dei dati;
- | predisporre l'informativa;
- | predisporre un modulo per la richiesta del consenso alla comunicazione dei dati con la finalità di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale;
- | predisporre un modulo per la richiesta del consenso al trattamento dei dati, se si tratta di scuola privata;
- | verificare l'adozione delle **misure minime di sicurezza**;
- | adottare un piano per aumentare le misure di sicurezza e, se del caso, il documento programmatico per la sicurezza.